

Aliquota di base, come prevista all'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, comprensiva della quota da versarsi allo Stato - confermata nella misura dello	<b>0,76</b> per cento
Aliquota relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze, come prevista dall'art. 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - determinata nella misura dello	<b>0,58</b> per cento
Aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, come prevista dall'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - confermata nella misura dello	<b>0,20</b> per cento
Aliquota relativa ad alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque possieda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale), comprensiva della quota da versarsi allo Stato (aliquota comunale pari allo 0,20 per cento oltre all'aliquota statale dello 0,38 per cento) - determinata nella misura dello	<b>0,40</b> per cento
Aliquota relativa ad unità abitativa (categorie catastali da A/2 a A/8) agibile, sfitta ed inutilizzata per l'intero anno solare (per la quale viene richiesta l'esenzione TARSU), comprensiva della quota da versarsi allo Stato (aliquota comunale pari allo 0,62 per cento oltre all'aliquota statale dello 0,38 per cento) - determinata nella misura del	<b>1,00</b> per cento

La detrazione base per l'abitazione principale (determinata in € 200,00 dall'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), su richiesta del contribuente viene elevata - per l'unità immobiliare di competenza e con suddivisione tra tutti i comproprietari residenti - ad **€ 500,00** nei seguenti casi:

- Abitazione principale di categoria da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, appartenente ad un nucleo familiare con presenza di un componente che presenti handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (rilevata dal verbale della Commissione operante presso l'ASL competente) a condizione che la rendita catastale non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio del comune non superi l'importo di € 1.000,00
- Abitazione principale di categoria da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, appartenente ad un nucleo familiare in difficoltà economiche e che usufruisca (o che comunque possieda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale) a condizione che la rendita catastale non rivalutata dei fabbricati complessivamente posseduti dal medesimo nucleo familiare nel territorio del comune non superi l'importo di € 1.000,00

La richiesta di riduzioni o agevolazioni dovrà avvenire nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione ai sensi degli articoli 9 e 12, comma 5, del regolamento comunale.